

EXTRAIT
DECISION DE LA COMMISSION FISCALE
DE LA PROVINCE DE PORDENONE DU 6 MAI 1999

"La nature d'association religieuse étant avérée et l'exercice d'activité commerciale et économique étant exclu des statuts, il faut nécessairement prendre en considération le fait que les cessions de livres et les prestations de quelques services entrent exclusivement dans le cadre des buts institutionnels."

«...Convient que l'Eglise de Scientologie ne peut pas être considérée comme affaire commerciale par ce que les prestations sont fournies uniquement dans l'intérêt des membres en conformité avec les fins institutionnelles déterminées à partir des statuts ».



SEZIONE N° 2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
PORDENONE - SEZIONE N° 2

R.G. RICORSI N°
(RIUNIFICATO)
411/89

UDIENZA DEL
06/05/1999 h 10:00

SENTENZA NUM.:

264/02/99

PRONUNCIATA IL

6/5/99

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 3 GIU. 1999

riunita con l'intervento dei Signori:

CENTRONE ROBERTO presidente

MARSON SILVANO

PIRELLI LINDA

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario:

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
... (Mario Bergamini) ...

- sul ricorso n. 411/89 depositato il 03/02/1989
- avverso AVV. DI ACCERT. n.35/88 - IRPEG + ILOR, 83
contro IMPOSTE DIRETTE di PORDENONE

da:

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI PORDENONE
residente a PORDENONE (PN)
in VIALE COSSETTI N. 18

Difeso da: MORONE DOTT. LIVIA
residente a TORINO (TO)
in VIA GARIBALDI N. 45

- sul ricorso n. 448/89 depositato il 03/02/1989
- avverso AVV. DI ACCERT. n.34/88 - IRPEF + ILOR, 82
contro IMPOSTE DIRETTE di PORDENONE

da:

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI PORDENONE
A MEZZO LEG. RAPPR. TEGGIA LUIGI FILIPPO
residente a PORDENONE (PN)
in VIALE COSSETTI N. 18

(segue)

Difeso da: MORONE DOTT. LIVIA
residente a TORINO (TO)
in VIA GARIBALDI N. 45

- sul ricorso n. 2651/89 depositato il 31/07/1989
- avverso AVV. DI ACCERT. n.27/89 - IRPEG + ILOR, 84
contro IMPOSTE DIRETTE di PORDENONE
da:

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI PORDENONE
A MEZZO LEG. RAPP. TEGGIA DROGHI LUIGI FILIPPO
residente a PORDENONE (PN)
in VIALE COSSETTI N. 18

Difeso da: MORONE DOTT.SSA LIVIA
residente a TORINO (TO)
in VIA GARIBALDI N. 45

- sul ricorso n. 2652/89 depositato il 31/07/1989
- avverso AVV. DI ACCERT. n.28/89 - IRPEG + ILOR, 85
contro IMPOSTE DIRETTE di PORDENONE
da:

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI PORDENONE
A MEZZO LEG. RAPP. TEGGIA DROGHI LUIGI FILIPPO
residente a PORDENONE (PN)
in VIALE COSSETTI N. 18

Difeso da: MORONE DOTT.SSA LIVIA
residente a TORINO (TO)
in VIA GARIBALDI N. 45

- sul ricorso n. 2654/89 depositato il 31/07/1989
- avverso AVV. DI ACCERT. n.29/89 - IRPEG + ILOR, 86
contro IMPOSTE DIRETTE di PORDENONE
da:

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI PORDENONE
A MEZZO LEG. RAPP. TEGGIA DROGHI LUIGI FILIPPO
residente a PORDENONE (PN)
in VIALE COSSETTI N. 18

Difeso da: MORONE DOTT.SSA LIVIA
residente a TORINO (TO)
in VIA GARIBALDI N. 45

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI
PORDENONE

SEZIONE N° 2
UDIENZA DEL 06/05/1999 ORE 10:00
R.G. RICORSI N° 411/89
(RIUNIFICATO)

06/05/99
10:00

(segue)

FATTO : I ricorsi vertono sugli avvisi di accertamento derivanti dal P.V.C. della Guardia di Finanza che contesta al Contribuente la natura commerciale dell'attività svolta e conseguentemente l'imponibilità ai fini delle imposte sui redditi del maggior reddito complessivo imponibile.

Il ricorrente contesta, con atto introduttivo del ricorso e con successive memorie e notevole mole di documentazione, gli atti di accertamento asserendo che la Chiesa di Scientology è un'Associazione senza scopo di lucro, come si evince dallo Statuto, e con finalità religiose rientranti e riconosciute nella fattispecie che ha formato oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 27.4.1993. Viene fatto osservare che le prestazioni della "Chiesa" vengono prevalentemente rese agli associati al fine di perseguire scopi istituzionali finalizzati esclusivamente all'esercizio di culto. Chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento previa riunione degli stessi in un'unica trattazione. Chiede spese di giudizio.

L'Ufficio ribadisce la fondatezza del proprio operato e chiede rifusione delle spese, onorari e diritti.

MOTIVI della DECISIONE : la Commissione decide di riunire, per connessione oggettiva e soggettiva, i vari ricorsi e sentite le parti in pubblica udienza, valutata la consistente documentazione prodotta ritiene che i ricorsi siano fondati ed accoglibili. Assume rilievo infatti il riconoscimento dell'attività svolta dalla "chiesa" di Scientology che rientra tra le attività disciplinate dall'articolo 111 - 3° comma del TUIR (ex art. 20 D.P.R. 589/73). L'attività svolta dalla "Chiesa" assume rilevanza decisiva per lo scopo religioso perseguito che determina l'inesistenza dei presupposti fiscali in rapporto alla cessione di beni e servizi. La norma citata esclude dalle previsioni di assoggettabilità fiscale le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni religiose, rese prevalentemente ai propri associati. In materia di natura giuridica della "chiesa" di Scientology assume rilevanza lo Statuto che incide conseguentemente sugli effetti fiscali. Lo Statuto della "Chiesa" di Scientology chiarisce che oggetto dell'Associazione è quello di promuovere, sostenere, divulgare con ogni mezzo i principi della filosofia religiosa e l'attività svolta è relativa esclusivamente allo studio della dottrina del fondatore di Scientology ed alla diffusione dei libri dello stesso.

Accertata la natura di Associazione religiosa ed escluso dallo Statuto l'esercizio di attività commerciale ed economica deve necessariamente essere preso in considerazione il fatto che la cessione di libri e la prestazione di alcuni servizi rientrano esclusivamente nell'ambito delle finalità istituzionali, il che esclude l'assoggettabilità a tassazione, ai fini delle imposte, dell'autofinanziamento che avviene col concorso degli associati. La Commissione dopo ampia trattazione e valutazione delle problematiche esposte dalle parti, visti gli artt. 108 e 111 del TUIR nonché richiamato l'art. 2195 del C.C. conviene che la "Chiesa" di Scientology non può essere considerata azienda commerciale in quanto le prestazioni sono fornite unicamente a favore dei Soci in conformità alle finalità istituzionali individuate in base allo statuto, escludendo altresì che le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi concorrano a formare il reddito tassabile dell'associazione. Le spese considerate la rilevanza del problema affrontato devono essere compensate.

Il Presidente:

-4-

Commissione Tributaria
Provinciale di
Pordenone

Ore 10

Sezione N. 2
Udienza del 06/05/1999
R.G. Ricorsi N. 411/89
(Riunificato)

./.

P.Q.M.

la Commissione accoglie i ricorsi qui riuniti ed annulla gli avvisi di accertamento.
Spese compensate.

Pordenone li 6 maggio 1999

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

